

STATUTO

***AZIENDA SPECIALE
"ZONA FRANCA"***

- *adottato con deliberazione n. 65 del 16.03.1994*
- *modificato con deliberazione n. 333 del 20.12.1996*
- *modificato con deliberazione n. 106 del 28 luglio 2008*
- *modificato con deliberazione n. 126 del 23 ottobre 2009*
- *modificato con deliberazione n. 121 del 22/11/2010 – proposta: del.27/ZF- 22/10/10*

ART. 1 -AZIENDA SPECIALE ZONA FRANCA DI GORIZIA

E' istituita con D.M. 27.02.1968 presso la Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia l'Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia con sede nella stessa Camera in Via Crispi n. 10.

La vigilanza sull'Azienda Speciale è esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La Camera di Commercio esercita la vigilanza sull'Azienda attraverso il proprio ufficio di controllo interno e il proprio Organo di Valutazione Strategica, accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Camerale.

ART. 2 - FINALITA'

All'Azienda Speciale è affidato il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime immessi nel territorio di Gorizia in esenzione fiscale in applicazione delle leggi 01.12.1948 e 17.10.1952, n. 1502 e successive proroghe, modifiche ed integrazioni ed eventuali altri servizi collegati con le provvidenze di Zona Franca e con lo studio e la promozione dello sviluppo locale e dell'integrazione economica transfrontaliera.

L'Azienda Speciale può inoltre proporre, sviluppare e gestire, anche con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, progetti speciali e/o servizi che si avvalgano di strumenti tecnologici, o di tecnologie similari, adottati con la gestione dei succitati o di altri contingenti agevolati.

Inoltre, con distinti e separati rami di attività, l'Azienda può:

- progettare, sostenere e attuare ogni iniziativa di carattere promozionale idonea a concorrere allo sviluppo socio - economico della provincia di Gorizia;
- gestire, su delega della Camera di Commercio, l'operatività amministrativa dello strumento agevolativo del "Fondo Gorizia" di cui alle leggi 700/75 e 26/86;

L'Azienda Speciale, su delega della Camera di Commercio, può gestire funzioni e/o servizi affini con le proprie finalità e/o di ausilio all'attività della Camera di Commercio stessa.

Per conseguire le proprie finalità, l'Azienda è dotata di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale, secondo i limiti definiti dal Codice Civile e dal DPR 254/05 in quanto applicabili. Può stipulare apposite convenzioni con lo Stato ed altri enti pubblici, con singoli operatori economici, consorzi ed altre organizzazioni degli stessi, oltre che con associazioni di categorie economiche, nazionali e/o estere.

L'Azienda opera in coerenza con la missione affidata, con le linee d'indirizzo e con le strategie della Camera di Commercio.

L'Azienda informa la sua attività a criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza ed ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

L'Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

ART. 3 - ORGANI

Sono organi dell'Azienda:

- a) la Giunta Camerale Integrata;
- b) il Comitato Consultivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

ART. 4 - GIUNTA CAMERALE INTEGRATA

L'Azienda è amministrata dalla Giunta Camerale Integrata.

La Giunta Camerale Integrata è composta dalla Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia integrata da rappresentanti dei Comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo e dell'Amministrazione provinciale come indicato dall'articolo 3 della Legge 27.12.1975, n. 700.

Ai membri della Giunta Camerale Integrata può essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

La misura del gettone di presenza è determinato, sulla base della normativa vigente, dal Consiglio Camerale.

La durata in carica della Giunta Camerale Integrata è quella in vigore per la Giunta ordinaria. I rappresentanti degli enti territoriali decadono con la segnalazione di nomina del nuovo rappresentante da parte dei rispettivi enti.

La Giunta Camerale Integrata delibera le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla Giunta Camerale.

La Giunta Camerale Integrata, nell'ambito degli indirizzi generali e del programma pluriennale di attività della Camera, esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti conseguenti allo svolgimento di tali funzioni. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

In particolare, la Giunta Camerale Integrata:

- a) delibera il preventivo economico e il bilancio d'esercizio e li trasmette, corredati da dettagliate relazioni illustrative, al Consiglio della Camera di Commercio per la loro approvazione;
- b) delibera la dotazione organica del personale, con riferimento ai singoli livelli funzionali;
- c) adotta i regolamenti interni relativi ai rapporti con l'utenza per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alla gestione dei servizi eventualmente assunti;
- d) adotta altresì provvedimenti di indirizzo ai fini della migliore operatività dell'Azienda mentre gli ordini di servizio, anche di tipo organizzativo, sono demandati al Direttore dell'Azienda;
- e) definisce la programmazione delle iniziative svolte dall'Azienda.

ART. 5 - RIUNIONI

Per le riunioni, le deliberazioni e controlli in materia di Zona Franca si osservano le norme vigenti per la Giunta Camerale ordinaria.

ART.6 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Azienda Speciale è il Presidente pro tempore della Camera di Commercio di Gorizia.

I poteri del Presidente sono quelli previsti dalla normativa per il Presidente della Camera di Commercio.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente della Camera di Commercio.

In caso di necessità o urgenza, può adottare anche provvedimenti di competenza della Giunta Camerale Integrata, con l'obbligo di sottoporli alla Giunta stessa nella prima riunione successiva per la ratifica.

Al Presidente spetta l'indennità di carica prevista dalle normative vigenti in materia.

ART. 7 - COMITATO CONSULTIVO

La composizione ed i compiti del Comitato Consultivo sono previsti dal Regolamento per l'Amministrazione del servizio di Zona Franca di cui alla Legge 1502/52.

Ai membri del Comitato Consultivo può essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nonché il rimborso delle spese sostenute.

La misura del gettone di presenza è determinata dalla Giunta Camerale Integrata secondo le norme ministeriali.

ART. 8 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è il Collegio dei Revisori della Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia.

Il Collegio dei Revisori opera secondo le modalità previste per le Camere di Commercio.

Ai Revisori spetta un emolumento annuale determinato secondo la normativa vigente dal Consiglio Camerale.

ART. 9 - DIRETTORE

Il Direttore dell'Azienda è il Segretario Generale della Camera di Commercio. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Segretario Generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questo, da funzionario di categoria non inferiore alla D3.

Il Direttore è il responsabile della struttura nell'ambito dei programmi stabiliti dalla Giunta ed è il responsabile delle risorse umane. Decide le assunzioni, la modificazione ed estinzione dei relativi rapporti di impiego e di lavoro a carattere privatistico dei dipendenti dell'Azienda nonché il loro trattamento economico.

Al Direttore dell'Azienda o di singoli rami della medesima spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Responsabile dei Servizi Amministrativi dell'Azienda Speciale è il funzionario camerale responsabile del Servizio Amministrativo Contabile della Camera di Commercio.

ART. 10 - PERSONALE

L'Azienda, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale:

1. di personale di ruolo camerale, a tempo pieno o a tempo parziale, assegnato all'Azienda con deliberazione della Giunta Camerale. Le prestazioni di tale personale saranno regolate da apposita convenzione;
2. di personale esterno dotato di specifica professionalità in relazione ai compiti statuari dell'Azienda, da assumere a tempo determinato o indeterminato, con contratto di diritto privato, nell'ambito del contratto collettivo nazionale del settore terziario;
3. di consulenti per la trattazione di specifici problemi.

Il contingente di personale esterno, ripartito per livelli professionali, viene fissato dalla Giunta Camerale Integrata con proprio provvedimento.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Costituiscono patrimonio dell'Azienda i beni mobili acquistati con le disponibilità del proprio bilancio.

Costituiscono entrate dell'Azienda:

- a) il contributo annuo del "Fondo Gorizia", come previsto dall'art. 8 del decreto legge 22.11.1991, n. 369, convertito nella Legge n. 17 del 22.01.1992;
- b) altri contributi di enti pubblici e di privati;
- c) il contributo del Fondo Gorizia a finanziamento del programma annuale o di parte dello stesso;
- d) proventi derivanti dai servizi prestati a terzi direttamente e indirettamente o su delega della Camera di Commercio;
- e) contributi nei limiti stabiliti dalla legge;
- f) proventi derivanti da finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

ART. 12 - BILANCI

Il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio - redatti nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni di legge - costituiscono allegati ai bilanci della Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia.

Essi devono essere deliberati dalla Giunta Camerale Integrata in tempo utile per essere sottoposti alla successiva approvazione del Consiglio Camerale quali allegati al Bilancio dell'ente camerale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

ART. 13 - SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa è espletato con le modalità e le forme previste dal Regolamento di contabilità della Camera di Commercio.

E', altresì, espletato dall'Istituto di Credito che effettua il servizio cassa per la Camera di Commercio.

ART. 14 - CONTRATTI

La scelta dei contraenti e la stipula dei contratti avviene secondo le norme di diritto privato.

I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle normative comunitarie in materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza della scelta dei contraenti e la parità di trattamento tra i contraenti stessi.

I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle normative comunitarie in materia sono regolati in conformità alle relative disposizioni.

ART. 15 - SOPPRESSIONE

L'Azienda può essere soppressa in qualunque tempo con motivata delibera della Giunta della Camera di Commercio purché non sia più in vigore la legge istitutiva della Zona Franca.

L'eventuale patrimonio risultante, dopo la chiusura di tutte le operazioni in corso, viene acquisito all'Ente camerale.

ART. 16 - MODIFICHE STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato con provvedimento della Giunta Camerale della Camera di Commercio su proposta della Giunta Camerale Integrata.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle specifiche disposizioni in materia.